

TRIBUNALE ROMA
(ORD.)

6 DICEMBRE 1993

ESTENSORE:

CEMMI

PARTI: GRANDE ORIENTE D'ITALIA
EDITRICE L'UNITÀ

Riservatezza e identità personale • Pubblicazione degli elenchi degli affiliati a logge massoniche • Inibitoria • Contrasto con il dettato costituzionale

L'art. 21 Cost. non consente se non in casi tassativi l'emanazione di provvedimenti, che pur non essendo formalmente qualificabili come sequestro comportino nella sostanza il medesimo risultato e che, quindi, eludendo il divieto imposto dalla norma costituzionale si risolvano in un inammissibile sequestro ovvero in una inammissibile censura. Non può pertanto disporsi l'inibitoria alla diffusione, da parte di un quotidiano, di un inserto nel quale siano pubbli-

cati i nomi degli affiliati alle logge massoniche asseritamente lesi nella loro onorabilità, riservatezza, identità personale nonché nel loro diritto di associazione.

Onore e reputazione • Lesione • Da parte della Stampa • Tutela cautelare • Inserimento coattivo di foglio di smentita nella pubblicazione • Ammissibilità

È ammissibile e va disposto, a tutela dell'onore e della reputazione lesi da una notizia non vera, il rimedio cautelare della inserzione coattiva di un foglio di smentita nella pubblicazione contestata.

Il Giudice designato osserva che i ricorrenti prospettano la lesione della propria onorabilità a causa delle affermazioni complessivamente contenute nel predetto opuscolo, nonché la lesione del diritto alla libertà di associazione e del diritto alla riservatezza e alla identità personale anche a causa della pubblicazione di elenchi di affiliati alla Massoneria;

osserva, altresì, che il ricorrente Brunacci Antonio deduce, altresì, la falsità, con riferimento alla sua persona, di quanto contenuto alla pagina 22 del citato opuscolo, nella quale si fa menzione di un suo, nella realtà inesistente, coinvolgimento in una vicenda penale.

Ciò premesso, appare necessario verificare, in via preliminare, se l'opuscolo in questione possa esser considerato come frutto dell'esercizio del di-

* Sulla esclusione del ricorso al sequestro o a inibitorie nei confronti della stampa in quanto contrastante con il disposto costituzionale v. da ultimo le contrapposte pronunce (ordinanza e reclamo) Trib. Milano 20 aprile 1993 e 11 giugno 1993 (con nota di B. MIOLI, *Violazione del diritto d'autore e sequestro (revocato) dall'opera contraffatta*) in questa *Rivista* 1994, 45; Pret. Bologna 17 novembre 1992 (con nota di L. GHEDINI FERRI, *Sequestro ex art. 700 in tema di supplementi di quotidiani*), *ivi* 1993, 432; Pret. Verona 18 ottobre 1991 (con richiami di M. CLEMENTE), *ivi* 1992, 103.

Nel senso della ammissibilità di una inibitoria per il futuro v. Pret. Roma 18 otto-

bre 1991 (con richiami di M. CLEMENTE), *ivi* 1992, 106.

Per la utilizzabilità di rimedi cautelari diversi da quello della rettifica (in particolare attraverso la pubblicazione di smentite) v. Pret. Roma 14 febbraio 1992, in questa *Rivista* 1992, 875; Pret. Roma 21 gennaio 1989, *ivi*, 1989, 513.

Per l'obbligo di inserire una smentita in un libro v. Pret. Varese 27 gennaio 1986, in questa *Rivista* 1986, 553.

Per altre vicende giudiziarie legate all'affiliazione a logge massoniche (in particolare alla P2) v. Trib. Roma 3 ottobre 1985, in questa *Rivista* 1986, 490 (ove in nota altri richiami); Cass. 27 gennaio 1989, Siniscalchi, *ivi* 1991, 949.

ritto di libera manifestazione del pensiero, ovvero se esso debba esser considerato come l'esito di una operazione commerciale volta a promuovere la diffusione del quotidiano cui, nelle intenzioni dell'editore, sarà allegato.

Orbene, a parere di questo giudice, il tenore complessivo dell'opuscolo, la compilazione di esso a cura della redazione toscana del quotidiano, la mancanza di dati che possano concretamente far dubitare della sua sostanziale originalità, sono elementi tali da far legittimamente individuare nello scritto una sorta di inchiesta giornalistica sulla Massoneria in Toscana e, quindi, da far considerare l'opuscolo stesso, in definitiva, come parte integrante del quotidiano.

Non sembra, pertanto, possa dubitarsi del fatto che esso sia frutto dell'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero.

Ciò prescindendo da ogni considerazione in ordine ad altri inserti che, per quanto è notorio, vengono attualmente diffusi in allegato all'Unità e che ben potrebbero avere un fine promozionale, in quanto sembra non discutibile che siffatta valutazione debba essere eseguita volta per volta, con riferimento ai singoli inserti.

Tanto premesso, osserva il giudicante, come appaia essenziale, ai fini della soluzione della presente controversia, affrontare il tema, ampiamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza, della ammissibilità di provvedimenti cautelari civili che abbiano una incidenza sulla libertà di stampa, garantita dall'art. 21 della Carta Costituzionale.

In virtù dei comma II e III di tale norma, infatti, « la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure », e « si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per la indicazione dei responsabili ».

Al proposito, non può non rilevarsi come la Corte Costituzionale fin dal 1970 abbia chiarito come il divieto di cui al citato art. 21 copra la intera area del sequestro e come, in particolare, la violazione dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero, di cui la libertà di stampa è una forma di esplicazione, pur presenti e da ricercare in sede interpretativa del comma I del medesimo art. 21, non sia, di per se stessa, tale da legittimare la adozione di misure di sequestro.

In sostanza, a detta della Corte, il Costituente, valutando il rilievo che in un regime democratico compete alla stampa, ha ritenuto che, nel conflitto tra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa, debba darsi prevalenza al primo solo nel caso di delitti e subordinatamente ad una espressa previsione normativa che il sequestro stesso consenta.

In quanto, peraltro, non è possibile ottenere, attraverso il rimedio dell'art. 700 c.p.c., risultati non consentiti dall'ordinamento, è opinione di questo giudice che non sia ammissibile la emanazione di provvedimenti che, pur non essendo formalmente qualificabili come sequestro, comportino, nella sostanza, il medesimo risultato e che, quindi, eludendo il divieto imposto dalla norma costituzionale, si risolvano in un inammissibile sequestro, ovvero in una inammissibile censura.

Ciò, in particolare, anche avendo riguardo al carattere sommario della cognizione cautelare e dei pericoli che, pur nella attuale previsione del rimedio del reclamo avverso le misure nell'ambito di essa adottate, potrebbero derivare alla libertà di manifestazione del pensiero, qualora si con-

sentisse la emanazione di provvedimenti che, sulla base di una mera apparenza del diritto (quale è quella che è necessaria e sufficiente ai fini della adozione del provvedimento cautelare atipico), ostacolassero la libera circolazione delle idee.

Non ritiene, peraltro, questo giudice che il divieto in questione debba essere esteso fino al punto da rendere inammissibile la assunzione di quelle misure che, nella loro attuazione concreta, non incidano negativamente sulla possibilità di diffondere il pensiero.

In sostanza, non potranno essere adottati provvedimenti che, ad esempio, attraverso inibitorie alla diffusione o alla ristampa, si risolvano in sostanziali sequestri, ovvero che, attraverso ordini di stralcio di parti dello scritto, comportino una sostanziale censura (quest'ultima, in particolare, oltre ad esser vietata dal secondo comma dell'art. 21 della Costituzione, appare anche, per il carattere di definitività ad essa connotato, incompatibile con la natura strumentale del provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*).

Potranno, invece, tranquillamente assumersi misure cautelari cui sia estranea quella incidenza negativa, quali, ad esempio, l'ordine di inserimento nella pubblicazione di una precisazione o di un completamento della notizia riferita.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, occorre verificare se nel contenuto dell'opuscolo *La Toscana delle Logge* siano ravvisabili gli estremi di un delitto valutato come suscettibile di determinare il sequestro della pubblicazione, ovvero altra misura inibitoria della sua diffusione.

Al proposito i ricorrenti prospettano il reato di diffamazione a mezzo stampa e deducono, altresì, i reati di cui agli artt. 684 e 685 c.p.

È, però, da osservare che né tali ultimi reati, che, peraltro, hanno carattere contravvenzionale, né il predetto delitto di diffamazione a mezzo stampa sono tra quelli previsti dal legislatore come suscettibili di legittimare il sequestro della pubblicazione.

Conseguentemente, poiché, per le ragioni sopra esposte, non è ammissibile, nel caso di specie, il sequestro, neanche può ritenersi ammissibile la adozione di provvedimenti inibitori della diffusione della pubblicazione che si risolvano in un suo sostanziale sequestro o che, addirittura, comportino una sorta di censura sulla stampa.

I ricorsi proposti, che tali inibitorie invocano, si palesano, pertanto, avuto riguardo a siffatto profilo e tenuto conto del fatto che, nella pubblicazione in questione, non appaiono, comunque, astrattamente ravvisabili reati diversi da quelli prospettati, non accoglibili.

Ciò indipendentemente dal fatto che i ricorrenti deducano, al di là della lesione del diritto all'onore, anche la lesione del diritto di associazione, della riservatezza e della identità personale, atteso che il limite derivante dalla normativa costituzionale ha una portata generale ed è operante qualunque sia l'interesse contrapposto a quello ad ottenere il sequestro, ovvero altro provvedimento cautelare.

Né, in adesione al diffuso orientamento giurisprudenziale che non considera il giudice del cautelare vincolato alla sola adozione della misura specificamente invocata dal ricorrente, è possibile, nel caso di specie, assumere misure di tipo diverso da quelle invocate, ma che, comunque, rechino tutela all'interesse fatto valere.

Il tipo di censura svolta di ricorrenti, che, come precedentemente osservato, coinvolge il complesso dell'opuscolo, non consente, infatti, di ipotizzare provvedimenti del tipo di quelli che, per le ragioni sopra esposte, pos-

sono essere, a parere di questo giudice, legittimamente adottati nella materia oggetto del presente procedimento.

Tale conclusione è, però, solo parzialmente valida per quel che concerne il Brunacci, che si duole, tra l'altro, del fatto che gli sia falsamente attribuito il coinvolgimento, evidentemente con la veste di soggetto attivo, in una vicenda penale alla quale, nella realtà, egli è estraneo.

In tale ipotesi, infatti, in adesione al predetto orientamento giurisprudenziale ed ove ne ricorrano i presupposti, sembra possibile la emanazione di alcuna di quelle misure cautelari ammissibili, come sopra osservato, perché non incidenti negativamente sulla libertà di diffusione del pensiero.

Passando, quindi, alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la emanazione del provvedimento cautelare atipico, in ordine al c.d. « fumus » si osserva, innanzitutto, come la giurisprudenza, anche penale, della Corte di Cassazione (Cass. SS.U. pen. 23 ottobre 1984; Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259) abbia avuto più volte occasione di affermare che il diritto di stampa (ossia la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti), sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948 n. 47, trova i suoi presupposti legittimanti nella utilità sociale della informazione, nella verità (oggettiva, o anche soltanto putativa, purché, in tal caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) di essa e nella forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, ovvero in una forma non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire e tale da escludere un deliberato intento denigratorio.

Tanto premesso, osserva, ancora, il giudicante che è incontestata la estraneità del Brunacci al procedimento penale nel quale, invece, per quanto appare dal contenuto dell'opuscolo, egli sarebbe stato coinvolto.

La resistente Unità giustifica l'errore con una omonimia.

È, però, evidente la insufficienza di tale giustificazione, essendo indiscutibile che, operando un elementare e semplicissimo approfondimento sulla identità delle persone, si sarebbe potuta evitare la falsità della notizia riferita.

Appare, perciò, indiscutibile la assenza del corretto esercizio del diritto di stampa e, quindi, stante la lesione della onorabilità del Brunacci derivante dal riferito coinvolgimento dello stesso nella vicenda penale menzionata nell'opuscolo, la astratta ipotizzabilità, a suo danno, del delitto di diffamazione a mezzo stampa.

Sussiste, pertanto, con riferimento alla istanza cautelare proposta, l'estremo del *fumus boni iuris*. Sussiste, altresì, anche l'estremo del pregiudizio imminente ed irreparabile, attesa la natura del diritto all'onore, solo parzialmente suscettibile di ristoro in forma pecuniaria, e la estremamente prossima pubblicazione dell'opuscolo (questa sarebbe dovuta avvenire a distanza di un paio di giorni dalla presentazione del ricorso in esame ed è stata temporaneamente e spontaneamente sospesa, in attesa della decisione del magistrato sul ricorso stesso, per accordo liberamente raggiunto delle parti).

Né può ipotizzarsi la inesistenza del danno irreparabile per la avvenuta pubblicazione, da parte dell'Unità, di una rettifica.

Ciò in quanto detta rettifica ha riguardato una precedente diffusione della medesima notizia e in quanto, evidentemente, essa non può avere alcuna concreta efficacia riparatoria nel caso, che ora interessa, della sua reiterazione.

Né, ancora, può escludersi la esistenza del pregiudizio imminente ed irrimediabile per esser stata già precedentemente pubblicata la medesima non veritiera notizia, essendo evidente che non può parlarsi di danno ormai compiutamente determinatosi, in quanto è logico presumere che dalla ristampa e notevole diffusione dell'opuscolo (alcune decine di migliaia di copie, per quanto è incontestato), deriverà a carico del Brunacci non un aggravamento marginale, ma un aggravamento consistente del danno già sopportato.

Devono, quindi, ritenersi esistenti entrambi i presupposti richiesti dalla legge per la adozione del provvedimento cautelare atipico.

Il contenuto di questo, stante i limiti, sopra evidenziati, connessi alla esigenza di rispettare comunque il divieto derivante dalla normativa costituzionale, ben potrà essere individuato nell'ordine rivolto ai resistenti di inserire, tra le pagine 16 e 17 dell'opuscolo *La Toscana delle Logge e, comunque, immediatamente prima del capitolo intitolato « Cappucci e Mazzette. La presenza della Massoneria nelle inchieste giudiziarie in Toscana »*, un foglio nel quale sia contenuta, con caratteri in grassetto e distribuita su almeno sei righe in maniera tale da occupare uno spazio di cm 10 per cm 6, la seguente frase « A rettifica della notizia riportata alla pagina 22 del presente opuscolo, si fa presente che il sig. Antonio Brunacci, menzionato nella predetta notizia, è persona diversa dall'Antonio Brunacci, ex presidente della cooperativa Ugnano-Mantignano. Esso è, pertanto, assolutamente estraneo alla inchiesta sul piano casa di Firenze condotta dai sostituti fiorentini Paolo Canessa e Alessandro Crini ».

Con tale statuizione il procedimento resta definito, essendo in essa assorbita ogni altra pronuncia su istanze, comunque, proposte dalle parti.

In considerazione della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra i ricorrenti e gli intervenuti, nella parte in cui sono stati soccombenti, ed i resistenti.

P.Q.M. — respinge i ricorsi riuniti, eccezion fatta per quello introdotto dal Brunacci Antonio che accoglie nei limiti di cui in motivazione; ordina, conseguentemente, ai resistenti di inserire, tra le pagine 16 e 17 dell'opuscolo *La Toscana delle Logge e, comunque, immediatamente prima del capitolo intitolato « Cappucci e Mazzette. La presenza della Massoneria nelle inchieste giudiziarie in Toscana »*, un foglio di dimensioni identiche a quelle dell'opuscolo, nel quale sia contenuta, con caratteri in grassetto e distribuita in almeno sei righe, in modo tale da occupare uno spazio di cm. 10 per cm. 6, la seguente frase « A rettifica della notizia riportata alla pagina 22 del presente opuscolo, si fa presente che il sig. Antonio Brunacci, menzionato nella predetta notizia, è persona diversa dall'Antonio Brunacci, ex presidente della cooperativa Ugnano-Mantignano. Esso è, pertanto, assolutamente estraneo alla inchiesta sul piano casa di Firenze condotta dai sostituti fiorentini Paolo Canessa e Alessandro Crini ».

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra i ricorrenti e gli intervenuti soccombenti ed i resistenti e fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito nei rapporti tra il Brunacci ed i resistenti.